



Tribunale di LECCE

sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Piera Portaluri Presidente relatore

dr.ssa Caterina Stasi Giudice

dr.ssa Valeria Vincenti Giudice

nella procedura iscritta al n. 1598/2020 R.G. promossa

DAL

Sig. [redacted] (*cognome*) [redacted] (*nome*) nato il [redacted] in Bangladesh, rappresentato e difeso dall'avv. **Mariagrazia Stigliano**, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

ha pronunciato il presente

DECRETO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. cpc*

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il giorno 22/02/2020, il ricorrente come sopra identificato ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 13/01/2020 e notificata il 06/02/2020, con la quale la Commissione territoriale di Bari ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari/“per casi speciali” ovvero in via gradata ancora il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, novellato art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, concesso dal Questore nei limiti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero in estremo subordine il rilascio ai sensi del decreto n. 113/2018: permesso “per calamità”/permesso “per cure mediche”/ permesso “per atti di particolare valore civile/ permessi di soggiorno “per casi speciali”.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Bari non si è costituito e, verificata la regolarità del contraddittorio, **se ne dichiara la contumacia.**

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

All'udienza del 14/07/2021, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato rimesso al Presidente relatore per riferire al Collegio per la decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente ha concluso *domandando in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari/“per casi speciali” ovvero in via graduata ancora il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, novellato art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, concesso dal Questore nei limiti stabiliti dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero in estremo subordine il rilascio ai sensi del decreto n. 113/2018: permesso “per calamità”/permesso “per cure mediche”/ permesso “per atti di particolare valore civile/ permessi di soggiorno “per casi speciali”*.

Ciò posto dall’esame globale complessivo dell’atto dei fatti storici allegati dal ricorrente, *deve ritenersi che il ricorrente abbia inteso ottenere riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme*; non pare dunque dubitabile come il collegio debba esaminare le domande nei termini anzidetti. Del resto, nel giudizio innanzi al Tribunale, premessa l’irrelevanza dell’indicazione corretta del *nomen iuris* del diritto alla protezione internazionale che si invoca - essendo richiesta esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria, fermo l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa - (v. Cass. sent. n. 14998 del 2014 conf. 16925 del 2018 e 1706 del 2019) - il giudice deve valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione partendo dalla misura che integra la condizione di maggior protezione, quale lo *status* di rifugiato, per giungere alla misura di minore protezione, quale la protezione sussidiaria. Come noto infatti, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituzione d’ufficio di un’azione diversa da quella esercitata (v. tra le tante, Cass. 8225 del 2004, Cass. 18096 del 2002); in definitiva l’individuazione della specifica forma di protezione cui il ricorrente ha diritto, sulla base dei fatti ritenuti accertati, *configura una questione di qualificazione giuridica riservata al giudice*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

PREMESSA METODOLOGICA: *Sull’esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi*

In virtù delle norme di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (*direttiva procedure*) e 2004/83/CE (*direttiva qualifiche*), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi **dell’onere probatorio** del richiedente e del **potere-dovere di cooperazione istruttoria** del giudicante.

Se da un lato, infatti, *“Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”* (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall’altro, il giudicante è tenuto ad esaminare *“ciascuna domanda... alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR e dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”* (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).

Indubbio dunque che l'esame di **"tutti gli elementi significativi della domanda"** (art. 3 comma 1 cpv. D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, **in cooperazione** con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre **"tutti gli elementi necessari a motivare la domanda"** **"spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti"** (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11)

Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti sottratta all'applicazione del **principio dispositivo**, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.

Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombando al richiedente asilo l'onere di indicare i **fatti costitutivi** del diritto alla richiesta protezione, resta **potere-dovere** del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo **coerente e pertinente** con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.

Va sottolineato, invero, che il **dovere di cooperazione istruttoria** da parte del giudicante **non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente** (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n.11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso l'**onere probatorio attenuato** con un inesistente **onere di allegazione attenuato** (cfr. Cassaz., n.13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di **tutte le notizie relative alla sua storia personale**: **"in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale"** (art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007).

Il giudice, in altri termini, non può **"supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente"** (cfr. Cassaz. n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).

Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, **su base individuale** di:

a) **tutti i fatti pertinenti** che riguardano il Paese di origine **al momento dell'adozione della decisione**;

b) **le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente**, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n.251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz. n.3016/2019);

c) la **situazione individuale** e le **circostanze personali del richiedente**;

d) l'**eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponcano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese**;

e) l'**eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino** (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007).

La **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli **indicatori di credibilità soggettiva** previsti dal **dall'art. 3 comma 5** del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:

“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, **essi sono considerati veritieri** se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile...”.

Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di **coerenza interna** (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed **esterna** (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una “**verifica di credibilità razionale**” della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua **coerenza e plausibilità** (cfr. Cassaz., n.6897/2020).

Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che “la valutazione di credibilità” deve riguardare tutti gli elementi **complessivamente considerati** e **non in maniera atomistica** (cfr. Cassaz., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché “la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari...quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (cfr. Cassaz.,10908/2020).

Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, **in linea generale, precedere** e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi **sussistente** “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile” (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).

Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non *ex post*, all'esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020),

Va rilevato, infine, che, qualora all'esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “può trovare applicazione **il principio del beneficio del dubbio**” rammentando che “la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge” (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e “oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano” (cfr. Cassaz., n.8819/2020) .

La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “*actore non probante reus absolvitur*”, bensì quella, “*in dubio pro actore*”.

Le dichiarazioni del ricorrente

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione ha dichiarato di essere cittadino del Bangladesh, di essere nato a Rono Vumi (fonetico), nel distretto di Sunamganj, e di essersi trasferito ad Uttor Chandpur, ove ha vissuto fino alla data di partenza dal Paese avvenuta nel 2012; di avere la madre ancora in vita, un fratello e due sorelle già sposate, di essere sposato e di avere due figli, di aver frequentato la scuola per 5 anni, di aver lavorato come contadino, di professare la religione musulmana, di appartenere all'etnia bangla e di non

interessarsi di politica; di aver lavorato e di aver frequentato tre persone appartenenti alla comunità induista del suo villaggio; di essere stato chiamato “nastik” a seguito di una riunione del consiglio dei saggi del villaggio; di essere stato aggredito dall’Imani e da un altro uomo mentre tornava dal lavoro; di aver donato del sangue alla madre di un amico induista; di aver lasciato il paese per evitare che la comunità musulmana lo uccidesse e di non potervi rientrare per le medesime ragioni. Durante la seconda convocazione avvenuta il 12/11/2019, l’istante ha aggiunto di aver conosciuto i suoi amici induisti quando era piccolo; di aver concluso il quinto anno di scuola all’età di 16/17 anni perchè non era bravo a scuola; di incontrare due/tre volte la settimana i suoi amici induisti; che la comunità musulmana scoprì che frequentava un gruppo di induisti perchè il quartiere di questi ultimi era in una zona di passaggio; che prima dell’incidente, non ebbe mai problemi con l’Imam di Uttor Chandpur e di ricordare l’insegna dell’ospedale di Derai. Durante la terza audizione tenutasi il 10/01/2020 il ricorrente ha dichiarato di aver attraversato l’Iran, la Turchia, la Grecia e l’Ungheria prima di arrivare in Italia; di aver preso dei solidi in prestito da amici per giungere in Italia e di aver restituito la somma di danaro tre anni fa; di aver lavorato tre anni in Grecia per pagare le spese di viaggio e che il fratello oggi amministra i terreni di famiglia fittandoli a contadini.

Gli elementi acquisiti d’ufficio – Le informazioni sul Paese di origine

Bangladesh_ Informazioni generali - aprile 2021

Il Bangladesh è diviso in sette bibhag (divisioni) - Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet - , che sono suddivise in ancora (regioni), che sono ulteriormente suddivise in zila (distretti), e poi in thana o upazila (sottodistretti)¹. E’ uno dei paesi più densamente popolati del mondo, con la sua popolazione stipata in un delta di fiumi che si svuotano nel Golfo del Bengala². Precedentemente il Pakistan orientale, il Bangladesh è nato solo nel 1971, quando le due parti del Pakistan si sono separate dopo un’aspra guerra che ha attirato nella vicina India. Il Bangladesh ha trascorso 15 anni sotto il dominio militare e, sebbene la democrazia sia stata ripristinata nel 1990, la scena politica rimane instabile. Anche l’estremismo islamista sta crescendo nel Paese, tradizionalmente tollerante³.

Matrimonio interreligioso

I matrimoni tra membri di comunità religiose differenti sono in genere contro la legge, dal momento che generalmente gli sposi devono avere la stessa religione o convertirsi alla religione del congiunto. Diversamente, essi possono riferirsi alla legge speciale del 1872 che impone ai due sposi di rinunciare ufficialmente alla propria religione se questa figura all’interno di una lista.

Questi matrimoni sono dunque molto rari tra i Bengalesi e sono celebrati da un solo membro dello stato civile nella capitale. Le persone che si sposano sotto questo regime non hanno diritto all’adozione e dei diritti di successione molto ristretti. Coloro che hanno contratto matrimoni tra confessioni differenti o che hanno rinunciato formalmente alla loro religione rischiano un ostracismo sociale od anche persecuzioni, soprattutto da parte della famiglia⁴.

Per maggiori approfondimenti: OFPRA, Mariages Interreligieux, 25/11/2019, https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/1911_BGD_Mariages_interreligieux.pdf

Conflitti terrieri

Secondo una ricerca condotta nel 2015, non esiste un sistema uniforme di gestione dei conflitti e piu’ canali sono possibili: Revenue Officer, Civil Court, Magistrate Court, Village Court Municipal Board. In generale, si e, cercato di ottenere un giudizio “shalish” pronunciato da un capo Villaggio. Se la questione e’ complessa, devono rivolgersi ad un tribunale civile. Secondo tale ricerca, le parti in conflitto hanno tentato di regolare piu’ volte la controversia senza raggiungere alcun esito⁵.

Per maggiori approfondimenti: OFPRA, Bangladesh Les conflits fonciers, 8/6/2020, https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/2006_BGD_Les_conflits_fonciers.pdf

¹ Statoids, Administrative divisions of Bangladesh, <http://www.statoids.com/ybd.html>

² BBC, Bangladesh Country Profile, 26/2/2019, [url](#)

³ BBC, Bangladesh Country Profile, 26/2/2019, [url](#) 4

OFPRA, Mariages Interreligieux, 25/11/2019, [url](#)

⁵OFPRA, Bangladesh Les conflits fonciers, 8/6/2020, [url](#)

Diritti umani

La costituzione del Bangladesh prevede una forma di governo parlamentare in cui la maggior parte del potere risiede nell'ufficio del primo ministro. Lo sceicco Hasina e il suo partito della Awami League (AL) hanno vinto un terzo mandato consecutivo di cinque anni, mantenendola in carica come primo ministro, in un'improbabile elezione parlamentare del dicembre 2018 che non è stata considerata libera ed equa e che è stata macchiata da segnalate irregolarità, tra cui l'imbottitura delle urne e l'intimidazione degli agenti dell'opposizione e degli elettori. Durante la campagna elettorale ci sono state segnalazioni credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e per i loro sostenitori incontrarsi, tenere comizi e fare campagna liberamente. Agli osservatori elettorali internazionali non sono stati rilasciati l'accreditamento e i visti entro i tempi necessari per condurre una missione di monitoraggio internazionale credibile, e solo sette delle 22 organizzazioni non governative (ONG) del Gruppo di lavoro elettorale sono state autorizzate a condurre un'osservazione elettorale nazionale.

Le forze di sicurezza, che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il Battaglione di azione rapida (RAB), mantengono la sicurezza interna e di frontiera. L'esercito, in primo luogo l'esercito, è responsabile della difesa nazionale, ma ha anche alcune responsabilità in materia di sicurezza interna. Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero degli Affari Interni e i militari riferiscono al Ministero della Difesa. Le autorità civili mantengono il controllo effettivo sulle forze di sicurezza⁶.

Pena di morte

Per quanto riguarda la pena di morte, il Bangladesh ha siglato il Patto sui Diritti Politici e Civili del 1966, ma non ha ratificato il secondo protocollo opzionale che prevede l'abolizione della pena di morte, mantenendo così la pena capitale nel proprio ordinamento⁷. La pena di morte è applicata in Bangladesh per un numero consistente di reati. Nel trimestre gennaio-marzo 2019, 47 persone sono state condannate a morte in Bangladesh e una persona, Saiful Islam Mamun è stato giustiziato il 3 marzo 2019 per aver ucciso il diplomatico saudita Khalaf Al Ali a Dhaka⁸. Secondo il database Death Penalty Worldwide, nel 2018 in Bangladesh non è stata eseguita alcuna condanna a morte, nel 2017 ci sono state invece 6 esecuzioni, a fronte delle 10 nel 2016 e delle 3 nel 2015. Nel 2017 sono invece state condannate a morte 273 persone a fronte delle 197 del 2016 e delle 197 del 2015⁹.

La costituzione prevede la libertà di parola, anche per la stampa, ma il governo a volte non ha rispettato questo diritto. Ci sono state limitazioni significative alla libertà di parola. Alcuni giornalisti si autocensuravano le loro critiche al governo a causa delle molestie e del timore di rappresaglie.

Libertà di espressione: La Costituzione equipara la critica alla Costituzione alla sedizione. La pena per la sedizione va dai tre anni all'ergastolo.

Conflittualità politica

Il Bangladesh è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi l'Awami League (AL) e il Bangladesh Nationalist Party (BNP). Entrambi questi partiti sono organizzati in **organizzazioni ausiliarie**, ad esempio leghe studentesche o leghe femminili, a volte basate su professioni particolari, come avvocati o medici. Per maggiore dettaglio si veda *infra*.

Dall'indipendenza, i due partiti si sono alternati, al governo e le organizzazioni affiliate del partito al potere hanno storicamente **controllato tutte le istituzioni pubbliche** e usato le macchine statali contro gli avversari del governo mentre erano in carica. Dopo essere salito al potere nel **2008**, l'AL avrebbe proceduto con la politicizzazione di alcune importanti istituzioni indipendenti di livello nazionale, sfruttandole per propri fini politici. In particolare avrebbe utilizzato la Election Commission, la Anti-Corruption Commission e la National Human Rights Commission per assicurarsi la vittoria in tutte le competizioni elettorali, limitando le attività dei partiti politici dell'opposizione attraverso restrizioni al diritto di riunione, arresto di attivisti e forzando candidati avversari a ritirarsi da elezioni locali, mantenendo così il potere sia a livello nazionale che a livello locale fino ad oggi¹⁰. L'appartenenza politica in Bangladesh è influenzata generalmente dalle personalità dei politici e dalle possibilità di connessioni sociali e lavorative, piuttosto che essere determinata dall'adesione a politiche di partito in senso ampio. Il patrocinio politico verso figure particolari è un fattore motivante per il voto, l'attivismo e l'appartenenza al partito. Allo stesso modo, le alleanze familiari tendono ad essere molto importanti. L'appartenenza a una organizzazione di partito può aiutare nella ricerca di lavoro, ma non è di per sé solo un fattore determinante visto l'alto tasso di disoccupazione. Per considerazioni di dettaglio sulla

⁶ Usdos, Annual Report on religious freedom, June 2020, [url](#)

⁷ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Ratification Status for Bangladesh, in [url](#), consultato il 5 giugno 2019

⁸ Odhikar, Three-month Human Rights Monitoring Report on Bangladesh, Reporting Period: January – March 2019, 17 April 2019, in [url](#), consultato il 30 aprile 2019

⁹ Cornell Law School, Death Penalty Database, Bangladesh, in [url](#) consultato il 5 giugno 2019

¹⁰ ODHIKAR (Author), published by FIDH – International Federation for Human Rights: Annual Human Rights Report 2019; Bangladesh, 8 February 2020, available at [url](#)

diffusione di documenti fraudolenti si rimanda al paragrafo dedicato (v. *infra*); per ora si segnala unicamente come ai fini della valutazione della credibilità, ad un'analisi dei documenti comprovanti la partecipazione attiva in un partito politico converrebbe sempre aggiungere un'analisi delle relazioni politiche della persona, vista la natura della partecipazione politica basata sul "patronage": "Political party documents may be subject to fraud, as they do not contain the security features of other documents. The patronage-based nature of political participation means that an analysis of the person's political relationships may be more useful in determining their membership of a party. Obtaining such documents fraudulently may be facilitated through patronage networks, in which case it is probable that the bearer is a member of the party"¹¹.

Coloro che sono membri di partiti politici e organizzazioni ausiliarie dell'opposizione, ma che non svolgono attività e manifestazioni politiche, corrono un minor rischio di arresto, sebbene ciò possa variare a seconda del luogo e dei tempi¹².

Prestiti usurari

Il rapporto EASO mette in evidenza l'esistenza di due forme di **micro-finanziamento** in Bangladesh: quella istituzionale e quella privata.

Con riferimento a quella **istituzionale**, nelle fonti consultate si legge che tali pratiche sono state implementate negli anni '70 e si sono espanse rapidamente, al punto da contare oggi oltre 750 istituti di micro-credito in tutto il Paese. Queste istituzioni si possono dividere in quattro grandi categorie: la Grameen Bank, le ONG, le banche specializzate e i programmi di micro-credito sponsorizzati dal governo. I risultati del micro-credito sono oggetto di dibattito tra gli studiosi e variano tra risultati positivi, insignificanti o addirittura dannosi per l'economia locale. ("Micro-credit financing for small scale enterprises was first implemented in the late-1970s and rapidly expanded so that Bangladesh currently has more than 750 registered microfinance institutions with over 17,000 branches. By 2016, there were 23,707,000 active microfinance borrowers in Bangladesh, with outstanding loans totaling US \$5,564 million. The average amount borrowed, per person, was US \$235. There are four main types of bodies involved in micro-finance activities in Bangladesh: Grameen Bank, Non-Governmental Organizations (NGOs), commercial and specialised banks, and Government sponsored micro finance projects or programs. Most borrowers are not required to provide collateral (property that can be taken away if they do not repay the loan). Interest rates officially charged by the main microcredit lenders have varied between 10 and 14 % per annum. However, the borrower can also become liable for various hidden costs, such as entrance fees and late fees, and these can have the effect of raising the rate to 50-60 %. According to Grameen Bank, 98 % of microcredit borrowers repay their loans. **The outcome of microcredit has been debated, with different studies presenting the result as either positive or statistically insignificant, and in some cases negative as it is seen as a debt trap for the poor.** Traditionally, rural women have been the principal borrowers of microcredit capital. The Microcredit Regulatory Authority (MRA) was established under the Microcredit Regulatory Authority Act 2006 as the central monitoring body of microcredit NGOs"¹²).

Accanto a questa forma più o meno istituzionalizzata di micro-credito, in Bangladesh continua ad essere diffusa la pratica dei **prestiti privati**, che è soggetta alla seguente legislazione: l'Usurious Loans Act del 1928 e il Money-Lenders Act del 1940. I tassi di interesse applicati privatamente sono più alti di quelli bancari; inoltre da questi prestiti scaturiscono spesso, come si approfondirà nel prosieguo, spirali di violenza: "Private money-lenders have long had a place in Bangladeshi rural communities. Although, in theory, they are subject to the Usurious Loans Act of 1918 and the Money-Lenders Act of 1940, the interest rates charged by private lenders are far higher than for microcredit and other banks. Many traditional moneylenders use violence and threats to enforce repayment as is the case with 'loan sharks' in other countries"¹³

Il rapporto del Dipartimento di Stato americano (USDOS) dell'11 marzo 2020 Country Report on Human Rights Practices 2019 - Bangladesh, riporta come alcuni individui reclutati per lavorare all'estero con offerte di lavoro fraudolente siano stati successivamente sfruttati sotto condizioni di lavoro forzato o servitù per debiti (**debt bondage**). Il rapporto aggiunge inoltre che molti lavoratori migranti contraggono debiti per pagare delle alte somme richieste per l'assunzione, imposte legalmente dalle agenzie di reclutamento appartenenti alla Bangladesh Association of International Recruiting Agencies, ed illegalmente da agenti senza licenza. Nello stesso rapporto si legge come la Legge bengalese proibisca ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio e come, tuttavia, i meccanismi di ispezione non funzionino e le pene spesso non vengano implementate¹⁴. Più nello specifico, con riguardo alle **conseguenze di un debito non onorato**, la risposta dettagliata dell'EASO ad una domanda sulla possibile esposizione dei debitori a forme di punizione e/o maltrattamento, mette in luce come "In Bangladesh non esiste alcuna norma che ritenga esplicitamente l'usura un reato, anche se vi sono norme che proteggono comunque i debitori contro la pratica dell'usura. In particolare, la Sezione 3(2) dello Usurious Loan Act del 1918, prevede il principio per cui il tasso di interesse può essere considerato in sé, tenuto conto delle dovute circostanze, come prova sufficiente per ritenere il prestito iniquo e dunque usurante.

¹¹ UK Home Office: Country Policy and Information Note Bangladesh: Documentation, March 2020 available at [url](https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf)

¹² European Asylum Support Office: Bangladesh Country Overview, 20 December 2017

https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf

¹³ European Asylum Support Office: Bangladesh Country Overview, 20 December 2017

https://www.ecoi.net/en/file/local/1420878/1226_1514469257_bangladesh-country-overview-december-2017.pdf

¹⁴ USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 – Bangladesh, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2026382.html>

Allo stesso modo, la Sezione 30(1) del Money-Lenders Act del 1940 pone alcune limitazioni sul tetto dell'interesse applicabile ai prestiti, stabilendo ad esempio un tasso massimo del 10% per i prestiti non garantiti e dell'8% per quelli garantiti. Il Bangladesh Debt Settlement Act del 1989 contiene infine alcune specifiche previsioni contro l'usura nelle sezioni 6 e 11. In Bangladesh è molto diffusa la pratica del microcredito¹⁵

La COI Query EASO cita inoltre uno studio condotto da Nadine Vickers, in cui si rilevano **“otto tipologie di prestatori di microcredito: “mahajon (moneylenders who lend for profit), NGOs, credit unions, shomitis (private organisations that offer loans to member and non-members, often higher interest rates than NGOs), banks, government department lenders, haolats (interest-free loans between friends, neighbours or family members that bear the implied obligation to reciprocate at some time in the future), and shopkeepers who supply goods on credit. While ‘a mahajon may call for a shalish [A village court of village elders or local politicians who make a final decision] if the borrower does not repay on time’, a NGO can take a case to a (formal) court. Although Vickers came across several examples of cases during her own research, she ‘did not find the symptom of court cases or shalish referred to in the microfinance literature as part of any definitions of over-indebtedness’. Although, section 12 of the Money Loan Court Act 2003 (also known as Artha Rin Adalat Ain, 2003) empowers banks and non-banking financial institutions the possibility to file a loan recovery suit, they are reluctant to take legal action. In their article ‘Group Lending, Joint Liability, and Social Capital: Insights From the Indian Microfinance Crisis’, Haldar and Stiglitz stated that it is not very likely that banks in Bangladesh will undertake ‘formal legal sanctions to recover loans’ due to costly bureaucratic procedures. According to them, ‘the threat of punishment via the state legal system may often appear empty in the context of a country like Bangladesh—where the costs and complexities associated with loan recovery by formal means are so great that the threat is, effectively, an empty one’. In the same article a legal expert in Bangladesh explained: ‘The threat of social and financial sanction on which microfinance organizations operate is far more real than the formal sanction of law courts. Even in the absence of an explicit contract, local forces are used to make sure that people comply. A lot of contractual relations in Bangladesh don’t work because the threat of being taken to court is meaningless. The sense of impunity is quite high and there is very little sense of redress’. In the light of the above, **loan recovery will most probably happen via other (informal) sanctions than formal court procedures. For example, ‘many traditional moneylenders use violence and threats to enforce repayment’.** Furthermore, sources report that debt collectors of microfinance organisations, like the Grameen bank, has also harassed borrowers, and there have been even allegations of physical assaults. Although not a form of direct punishment, failure of repaying debts can lead to the vicious circle of loaning from other moneylenders, losing homesteads and agricultural land, bondage, or in the most extreme case by the sale of organs. Sometimes the debtors ‘went into hiding to escape wrath of usurers’. There are also reports that people committed suicide after being harassed by debt collectors”.**

Sicurezza

Il South Asia Terrorism Portal¹⁶, nell'assessment 2020 sul Bangladesh, riporta quanto segue: “Il governo guidato dalla Lega Awami, che ha mantenuto il potere vincendo le elezioni generali del 5 gennaio 2014, ha continuato la sua politica di contenimento delle forze estremiste islamiche fino al 2019. Secondo dati parziali raccolti dal South Asia Terrorism Portal (SATP), 279 militanti di raggruppamenti islamisti, tra cui 76 quadri del JMB, 70 della Jamaat-e-Islami (JeI)-Islami Chhatra Shibir (ICS), 36 di Ansar al-Islam, 31 di Allah'r Dal, 29 di Hizb-ut-Tahrir (HuT), 25 di ABT, nove di HuJI-B e tre di Jamaatul Muslimeen, sono stati arrestati da tutto il Bangladesh in diverse incursioni nel 2019. Il problema creato dai rifugiati rohingya dello Stato di Rakhine in Myanmar ha continuato a rappresentare un dilemma per la sicurezza del Bangladesh. I rapporti indicano che i militanti rohingya erano attivi nei campi profughi del Bangladesh. Il rapporto dell'International Crisis Group (ICG) "Building a Better Future for Rohingya Refugees in Bangladesh", pubblicato il 25 aprile 2019, ha affermato che i militanti e le bande dell'Esercito della Salvezza Arakan Rohingya (ARSA) controllano per lo più i campi e spesso commettono violenze contro i residenti. Separatamente, Deutsche Welle, il 24 settembre 2019, ha riferito che un uomo che si dichiarava un quadro dell'ARSA, ha detto a Deutsche Welle che circa 3.500 combattenti si stavano rifugiando nei campi profughi in Bangladesh, e che un gruppo di diverse centinaia di combattenti si era recato di nascosto nel vicino Myanmar per l'addestramento militare. Ma, ha ammesso, c'era poco spazio per eventuali attacchi su larga scala, dato che al gruppo mancavano armi e munizioni. La radicalizzazione online era un altro problema crescente in Bangladesh. Il 3 dicembre 2019, l'unità antiterrorismo e criminalità transnazionale (CTTC) ha rivelato che, nel tentativo di schivare le forze dell'ordine, il JMB aveva optato per una piattaforma online che consente la comunicazione anonima per il reclutamento di nuovi membri. I membri Ehsar (permanenti) dell'organizzazione militante messa al bando utilizzavano il browser TOR (The Onion Router) per il reclutamento di nuovi membri, seguendo la stessa strategia utilizzata dall'organizzazione terroristica internazionale Al-Qaeda. Il browser è noto per la sua capacità di eludere la sorveglianza online. Attualmente, il gruppo ha circa 40 membri Ehsar e ognuno di loro riceve un pagamento mensile di 1.000-1.500 BTK. Il CTTC ha rivelato che queste

¹⁵ European Asylum Support Office: Punishment for debt and protection against usury [Q118], 2 October 2018
https://www.ecoi.net/en/file/local/1448969/1226_1541498103_bgd-118.pdf

¹⁶ SATP, Bangladesh Assessment, [url](#)

informazioni sono state raccolte da Abu Raihan alias Mahmud, l'Ameer (capo) ad interim del JMB arrestato il 25 novembre 2019. Dopo il peggiore attentato terroristico del 1° luglio 2016, il Bangladesh ha senza dubbio fatto passi da gigante per sradicare il terrorismo. Dhaka ha dimostrato l'efficacia di un'azione determinata e incessante contro le formazioni terroristiche negli ultimi anni, e anche il governo guidato dalla Lega Awami dello sceicco Hasina ha dimostrato un enorme coraggio nel portare avanti i processi per crimini di guerra. È significativo che la leadership di un certo numero di gruppi estremisti islamici in Bangladesh sia stata presa da o collegata alla leadership responsabile dei crimini di guerra del 1971. Gli ultimi verdetti contro i Criminali di guerra hanno riaffermato ancora una volta la determinazione del Governo a onorare la promessa delle elezioni generali del 2008 di consegnare alla giustizia i colpevoli del genocidio del 1971. Tuttavia, mentre i terroristi si adattano a sfruttare le nuove tecnologie e le nuove tattiche, la sfida sarà mantenuta viva. È improbabile che la "guerra al terrorismo" del Bangladesh finisca presto".

Sulla domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato e sulla valutazione di credibilità del ricorrente

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art. 11 del d.l.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza) il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass. S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo *status* di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art. 5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suoterritorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.lvo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art. 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporti la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi siano considerati veritieri, **a condizione che vengano verificati una serie di presupposti**, ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che "In

tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova" (cass, sez. 6 - 1, 24 settembre 2012, n. 16221).

Per ciò che concerne il caso di specie, il Collegio ritiene che, il richiedente sia credibile nel suo narrato atteso che il racconto risulta essere perfettamente in linea con le principali fonti che approfondiscono il tema delle libertà religiose e di culto in Bangladesh; esso appare adeguatamente articolato e preciso, avendo l'istante, a parere dei giudicanti, compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei fatti soggettivamente ed oggettivamente credibile, poiché dettagliata e intrinsecamente non contraddittoria. Ha raccontato di lavorare come contadino, e in quanto tale frequentava membri della comunità induista del suo villaggio andando più volte a mangiare a casa loro o di partecipare alle festività induiste, **pur rimanendo sempre di fede musulmana** e con cui intratteneva rapporti veri di amicizia. Ciò comportò un graduale incrinarsi dei rapporti con la comunità musulmana che non accettava tale amicizia e presto venne chiamato "NASTIK" dopo una riunione del consiglio dei saggi. L'istante, perciò, venne aggredito due volte, da un Imam e da un altro uomo rientrando dal lavoro (ha riportato anche delle cicatrici sul corpo rimastegli a seguito della predetta aggressione). Per amicizia donava il suo sangue per una trasfusione in favore della madre di un suo amico induista. Egli ha descritto con precisione i suoi amici induisti che conosceva fin da piccolo, (cfr. pag. 3 e 4 del verbale del 12/11/2019) menzionando in dettaglio tre di loro "**Shorob, Razib e Liton**", che lo facevano lavorare quando ne aveva bisogno, oltre ad aiutarlo nel momento del bisogno e condividendo con loro anche momenti ricreativi (giocavano a calcio insieme). Ha aggiunto di sentirsi ancora con Razib e che comunque sono tutti sposati con figli e con il problema di mantenere le loro famiglie; il ricorrente ha, altresì, raccontato di essere cresciuto con la convinzione della uguaglianza tra religioni, con rapporti amicali e frequentazioni assidue con appartenenti della comunità induista, perciò si è sempre recato con naturalezza alle feste induiste dei vicini di casa. Egli (cfr. pag. 7 verb. 9/9/2019) descrive con precisione il consiglio a cui partecipava ove veniva proclamato NASTIK, il consiglio veniva convocato da un Imam, ove gli venne impedito di recarsi nella parte di villaggio induista, di mangiare nel loro stesso piatto perché per la religione musulmana ciò è "HARAM" (proibito). Ha aggiunto che durante tale riunione (che si svolse dinanzi la moschea) venne attaccato senza essere difeso da nessuno, di aver violato le regole del vivere musulmano. Presero parte circa 25 persone, tra cui Imam, il responsabile della moschea e i credenti anziani del villaggio; anche la moglie del ricorrente ha subito ripercussioni, (cfr. pag. 8 verb. 9/9/2019), infatti dopo essere stato proclamato Nastik, la moglie e i figli furono insultati così come il di lui padre, l'istante inoltre, descrive dettagliatamente la questione della donazione di sangue che avveniva nell'ospedale Deraï (cfr. pag. 9 verb. 9/9/2019), ove lavoravano tutti musulmani e alcuni componenti del villaggio, oltre a pazienti che hanno visto il ricorrente recarsi insieme al suo amico. È così che hanno scoperto la donazione di sangue fatta ad una donna induista.

Come già accennato la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Tali criteri sono: la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese, la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (Cass 16202 del 2012).

Risultano, nella specie, rispettati gli elementi che determinano la presunzione di veridicità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007. Inoltre le dichiarazioni del richiedente, come si vedrà, non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.

Ciò posto, va osservato che, per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche **ma soprattutto inerenti le persecuzioni religiose del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale**, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla

sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

In linea generale va osservato che, sulla scorta delle informazioni disponibili tramite le fonti di conoscenza indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 (EASO, UNHCR) nonché attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità (Refworld, ecoinet, humanrightswatch.org, rapportoannuale.amnesty.it) aggiornate al **giugno 2021** emerge come il quadro di sicurezza complessivo del Paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario:

attraverso il Cultural Institution for Small Anthropological Groups Act del 2010, il governo del Bangladesh ha riconosciuto 27 gruppi indigeni¹⁷. Ciononostante, come sottolineato da Minority Rights International, in Bangladesh non è ancora riconosciuto legalmente il concetto di "popolazione indigena" e a detta di alcune fonti il Paese ospiterebbe almeno 75 gruppi etnici e il numero dei membri appartenenti ai gruppi indigeni presenti sul territorio sarebbe sottostimato nei censimenti ufficiali, da ultimo quello del 2011¹⁸.

La maggior parte della popolazione è di religione musulmana (89% circa), con al suo interno una minoranza Sciita ed una Ahmadi, spesso stigmatizzata. **La comunità Indù rappresenta la maggiore minoranza religiosa (8,5% circa oggi), anche se in via di costante diminuzione dal dopoguerra a causa di migrazioni massive verso il Bengala Occidentale in India, seguita da quelle Buddista (0,6%), Cristiana (0,3%) e Animista (relativa prevalentemente alla minoranza Mro).** L'art. 2A della Costituzione bengalese prevede che **"la religione della Repubblica è l'Islam, ma lo Stato deve garantire uguale status e uguali diritti di culto agli Indù, ai Buddisti, ai Cristiani e alle altre religioni"**. Con una decisione del marzo 2016, la Corte Suprema del Bangladesh ha ribadito che l'Islam rimane la religione di Stato, respingendo una petizione per il ripristino del principio secolarista presentata 28 anni prima. Non esistono comunque in Bangladesh previsioni normative che impediscano agli Indù di praticare la propria religione o leggi apertamente discriminatorie nei confronti degli Indù. Piuttosto, le previsioni normative e costituzionali in materia di libertà di culto non sarebbero effettivamente del tutto implementate a livello locale e i perpetratori di maltrattamenti e violenza contro minoranze e luoghi di culto godrebbero di impunità¹⁹. **Storicamente la minoranza Indù era perseguitata in Bangladesh ed oggetto di espropriazioni forzate di terreni e conseguente "displacement", anche se ora la situazione sembra essere in via di miglioramento. Il Return (Amendment) Bill del 2011, finalizzato a facilitare la restituzione dei terreni ai legittimi proprietari, riscontra però numerose difficoltà nell'applicazione:**

"implementation has so far been limited, with many of those who have attempted to restore property ownership reportedly intimidated and thousands of cases delayed in a legal limbo, meaning relatively few cases have so far been resolved in practice"²⁰. **Nonostante tale miglioramento, si continuano a registrare attacchi perpetrati a**

i danni delle comunità Induiste, prevalentemente a livello locale: "In 2019, incidents of attacks on citizens belonging to ethnic minority communities and setting fire to their houses; attacks on houses of religious minority citizens and vandalizing their places of worship; and incidents of police attacks on linguistic minorities occurred. Even though it is reported that ruling Awami League leaders and activists are involved in these incidents, no investigation or action was taken"²¹. **Non sempre, però, tali attacchi sono dettati da motivazioni religiose, in quanto spesso sono perpetrati da gruppi o singoli a causa di dispute personali, accaparramento di terre e dall'apparente impunità che caratterizza molti attacchi.**

Altri ulteriori particolari profili di rischio riguardano la popolazione **Bihari**, "musulmani, che sono emigrati dal Bihar e dal Bengala occidentale durante la divisione dell'India, che hanno subito discriminazioni, in parte per essersi presumibilmente schierati con il Pakistan durante la guerra d'indipendenza del 1971 [...] Molti bihari vivono in campi sovraffollati, che si allagano durante le piogge. La mancanza di accesso all'acqua e le scarse condizioni igieniche costituiscono problemi riscontrati in ciascun campo"²². In secondo luogo è necessario accennare alla situazione della popolazione **Bede**, "un popolo nomade, noto anche come «gitari del fiume». Secondo l'ONG locale Gram Bangla Unnayan Committee sono attualmente considerati come degli emarginati, in parte a causa delle loro abitudini alimentari, che contraddicono la tradizione islamica e anche perché le donne non indossano i purdah [veli] e toccano i corpi di pazienti maschi, atti che violano la cultura dominante bengalese-musulmana"²³.

¹⁷ Unesco, Small Ethnic Groups Cultural Organisation Act 2010, [url](#)

¹⁸ Minority Rights International, Bangladesh, [url](#)

¹⁹ UK Home Office, Country Policy and Information Note, Bangladesh: Religious minorities and atheists, version 2.0, October 2018, [url](#); e in Commissione Nazionale Asilo, Unità COI Bangladesh: informazioni relative alla costa Jele (Casta dei "pescatori", nella regione di Chittagong), in particolare alle eventuali discriminazioni subite, alla protezione da parte dello Stato bengalese e alla panoramica generale sulle loro condizioni di vita, 03 giugno 2019, [url](#)

²⁰ Minority Rights Group International, [url](#) Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Bangladesh: Hindus, July 2018, in [url](#)

²¹ ODHAKAR (Author), published by FIDH – International Federation for Human Rights: Annual Human Rights Report 2019; Bangladesh, 8 February 2020, [url](#)

²² EASO "Bangladesh- Panoramica del Paese", dicembre 2017, [url](#)

²³ Ibid.

A settembre, secondo quanto riportato dalla stampa, individui non identificati hanno ucciso quattro membri di una famiglia buddista che viveva nel Bazar di Cox. Tra le vittime c'erano due bambini di età inferiore ai 10 anni. La famiglia viveva in un villaggio prevalentemente buddista nel Bazar di Cox, e il movente preciso dell'omicidio è rimasto poco chiaro alla fine dell'anno.

Libertà di religione

In agosto, secondo diverse notizie di stampa, la polizia ha trovato il corpo del monaco buddista Amrita Nanda, vicepresidente del monastero buddista di Gyanaratna, sotto un ponte ferroviario a Comilla, a circa 100 chilometri da Dacca. Secondo i resoconti dei media, la gola di Nanda è stata tagliata, e i membri della comunità buddista hanno detto che potrebbe essere stato ucciso e il suo corpo gettato dal treno mentre tornava alla sua città natale da Dacca. Buddisti e attivisti per i diritti umani hanno formato cateneumane e manifestazioni di protesta in tutto il paese dopo la morte di Nanda. Alla fine dell'anno, tuttavia, non sono stati effettuati arresti.

Secondo quanto riportato da USDOS²⁴, "Nel suo breve rapporto annuale sulla situazione delle minoranze, il Consiglio di unità dei cristiani buddisti indu del Bangladesh (BHBCUC) ha affermato che le atrocità contro le minoranze sono continuate, ma hanno subito un rallentamento. Gli atti comunitari contro le minoranze religiose, tra cui l'accaparramento di terreni, gli stupri e gli incendi dolosi, sono rimasti un "affare quotidiano", ma il BHBCUC non ha fornito numeri specifici né ha fornito esempi. A differenza del 2018, quando il BHBCUC ha documentato 806 casi di persecuzione religiosa contro le minoranze, l'organizzazione non ha pubblicato dati statistici nel corso dell'anno. Il Christian Welfare Trust e altre ONG per i diritti umani hanno riferito di molestie, minacce di violenza fisica da parte delle comunità e isolamento sociale per i convertiti al cristianesimo dall'islam e dall'induismo. Nonostante le garanzie costituzionali che tutelano il diritto di un individuo a cambiare fede, secondo la Christian Welfare Trust, quando la fede professata di una persona si discosta dalla tradizione religiosa comunemente legata al suo cognome, in particolare se la fede professata è il cristianesimo, possono derivare molestie, minacce e isolamento sociale. L'organizzazione per i diritti umani Ain o Salish Kendra ha dichiarato che almeno 101 persone sono state ferite con violenza contro le minoranze religiose nei primi 10 mesi del 2019. A parte questa cifra, ha detto il gruppo, almeno 65 templi/monasteri o statue sono stati attaccati e 53 case di minoranze religiose sono state attaccate e incendiate. Alcuni buddisti hanno continuato a dire che temevano che i musulmani locali avrebbero commesso atti di vendetta contro di loro in reazione ai maltrattamenti buddisti dei rohingya musulmani in Birmania. Le ONG hanno continuato a segnalare tensioni nel CHT tra i coloni bengalesi prevalentemente musulmani e i membri di gruppi indigeni, principalmente buddisti, indu e cristiani, in gran parte a causa della proprietà della terra. Il governo ha continuato ad adoperarsi per risolvere le controversie sulla proprietà della terra che riguardano i non musulmani indigeni, utilizzando un emendamento alla legge del 2017 che prevede un processo decisionale più inclusivo e un'armonizzazione della legge con l'accordo di pace di Chittagong Hill Tracts del 1997. Secondo alcuni membri della comunità indigena, le questioni procedurali avevano ritardato la risoluzione di molte delle loro controversie sulla proprietà".

Per quanto attiene la comunità dei Rohingya, Odhikar riporta che tra il dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019, circa 1.300 Rohingya sono stati deportati dall'India al Bangladesh. Le autorità bengalesi non hanno protestato contro la deportazione avviata dall'India ma la Border Guard del Bangladesh ha immediatamente arrestato i membri della comunità Rohingya deportata, inviandoli poi nel campo profughi nella divisione di Cox's Bazar. Secondo quanto riferito da Reuters, le Nazioni Unite avrebbero intenzione di relocare la comunità Rohingya nella remota isola di Bhasanchar, dove secondo Odhikar i rifugiati potrebbero soffrire le conseguenze di possibili calamità naturali. Ai rifugiati Rohingya non è permesso l'accesso a una vita nell'ambito della legalità e moltissimi uomini rifugiati sono implicati in reati o sono disoccupati. Molti rifugiati riportano poi una condizione psico-fisica piuttosto critica²⁵.

Un discorso a parte meritano le discriminazioni subite dalla casta **Dalit** (il sistema delle caste tradizionalmente legato al modello sociale induista è di fatto esteso in Bangladesh anche alla comunità musulmana, che ne ha mutuato alcuni aspetti anche discriminatori nei confronti di gruppi considerati inferiori), anche da parte della stessa comunità Indù, per la quale si rimanda ad un'analisi di dettaglio contenuta in:

Commissione Nazionale Asilo, Unità COI- Bangladesh: informazioni relative alla casta Jele (Casta dei "pescatori", nella regione di Chittagong), in particolare alle eventuali discriminazioni subite, alla protezione da parte dello Stato bengalese e alla panoramica generale sulle loro condizioni di vita, 03 giugno 2019, [https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019_6 - Bangladesh - Casta Jele nel distretto di Chittagong.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019_6_-_Bangladesh_-_Casta_Jele_nel_distretto_di_Chittagong.pdf)

Alla luce delle informazioni sin qui raccolte perfettamente in linea con quanto riferito dal ricorrente, si può ritenere fondato il suo timore di subire atti di persecuzione (consistenti in atti di violenza fisica di tale gravità da metterlo a repentaglio la stessa sopravvivenza) per motivi religiosi ad opera delle stesse istituzioni statali, nonché di appartenenti a gruppi terroristici di ortodossia islamica che, dati gli appoggi di cui godono a livello governativo e stante la condizione di generale impunità delle persecuzioni a danno delle minoranze religiose diffusa nel paese,

²⁴ Usdos, Annual Report on religious freedom, June 2020, [url](#)

²⁵ Odhikar, Three-month Human Rights Monitoring Report on Bangladesh, Reporting Period: January - March 2019, 17 April 2019, [url](#)

possono senz'altro annoverarsi tra i soggetti previsti dall'art. 5, lett. c) d.lgs. 19.11.2007, n. 251 [**soggetti non statuali, se i responsabili dello Stato non vogliono fornire protezione (come nel caso di specie)**, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi].

Per di più, va osservato che l'art. 8 comma 2 del d.lgs. 251/07, stabilisce che nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, **purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. In tal senso l'attribuzione a suo carico di essere appartenente alla comunità induista, circostanza che lui stesso ha più volte evidenziato nel corso della sua audizione, appare sufficiente a giustificare un provvedimento di rifugio.**

Per tutto quanto sopra esposto, vi sono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Ad abundantiam, il ricorrente ha compiuto sul territorio nazionale un ottimo percorso socio- integrativo sul territorio nazionale (cfr copiosa documentazione in atti).

Non vanno esaminate le distinte richieste di rilascio di permesso di soggiorno.

Sulle spese del giudizio

Stante la contumacia del Ministero competente, le spese sono irripetibili.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, *Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea*, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- Riconosce al richiedente, **Sig. [REDACTED] (cognome) [REDACTED] (nome)** nato il [REDACTED] in Bangladesh, **lo status di rifugiato** come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007;
- spese irripetibili.

Così deciso nella camera di consiglio del 20/07/2021.

Il Presidente Relatore
Dr.ssa Piera Portaluri

Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.